

Registro dei codici creditori

Scheda informativa per l'assegnazione del numero di codice creditore (numero RCC)

Farmacie

I numeri RCC semplificano la fatturazione delle prestazioni con tutti gli assicuratori malattia in Svizzera e nel Principato del Liechtenstein. Una volta ottenuto il numero RCC si è dispensati dal dover dimostrare a ogni singolo assicuratore di possedere la necessaria autorizzazione e qualificazione. Il numero RCC deve figurare sulla fattura per il paziente o l'assicuratore.

I numeri RCC sono assegnati a un soggetto giuridico per la sede in cui vengono dispensate le prestazioni. Se le prestazioni vengono dispensate in più sedi occorre richiedere un numero RCC separato per ciascuna sede. Se non vi è una sede, occorre richiedere un numero RCC per ciascun Cantone in cui si dispensano prestazioni. Qualsiasi cambiamento del soggetto giuridico o della sede va comunicato immediatamente al Registro dei codici creditori. Alle persone dipendenti si assegna un numero di controllo (numero C).

Le farmacie sono autorizzate in qualità di fornitori di prestazioni a carico dell'AOMS (assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie) se il farmacista responsabile soddisfa le condizioni secondo l'art. 40 OAMal (ordinanza sull'assicurazione malattie).

Per assegnare il numero RCC abbiamo bisogno dei seguenti documenti o informazioni:

In riferimento alla farmacia

- Formulario di richiesta
- Autorizzazione cantonale all'esercizio come farmacia
- GLN = Global Location Number
Il GLN può essere richiesto presso la Fondazione Refdata:
www.refdata.ch / partner@hcisolutions.ch
- IDI= numero di identificazione delle imprese
I numeri IDI già attribuiti si possono consultare presso l'Ufficio federale di statistica alla pagina: www.uid.admin.ch. Se ancora non si possiede un numero IDI si potrà richiederlo a un ufficio amministrativo collegato al sistema IDI. Gli uffici amministrativi sono elencati all'indirizzo www.bfs.admin.ch.

Registro dei codici creditori

In riferimento ai farmacisti che esercitano la professione sotto la propria responsabilità professionale ai sensi della legge sulle professioni sanitarie (LPSan) e soddisfano i criteri ai sensi dell'art. 48 lett. a/b OAMal

- Autorizzazione cantonale ad esercitare la professione di farmacista secondo l'art. 34 della legge sulle professioni mediche (LPMed)
- Conferma cantonale che sono soddisfatti i criteri ai sensi dell'art. 40 OAMal **oppure** conferma cantonale concernente i «diritti acquisiti secondo il cpv. 2 delle disposizioni transitorie della modifica del 19 giugno 2020 della LAMal»
- GLN = Global Location Number
Tutti i farmacisti con diploma federale o diploma riconosciuto dalla MEBEKO trovano il proprio GLN in Internet alla pagina: www.medregom.admin.ch. Se non trovano il GLN possono richiederlo all'UFSP inviando una mail a medreg@bag.admin.ch.

Il numero RCC o C viene assegnato in base alle seguenti disposizioni:

Condizioni Generali di Contratto Registro dei codici creditori (CGC)

Tariffa

I documenti sono disponibili sul sito di SASIS SA alla pagina www.sasis.ch/it/basi-giuridiche-rcc.

Inviare i documenti a:

SASIS AG, Zahlstellenregister, Bahnhofstrasse 7, Postfach, 6002 Luzern

Nota:

Si prega di osservare che occorre aderire a una convenzione tariffale per beneficiare delle prestazioni della convenzione. Per maggiori informazioni si prega di rivolgersi ai partner della convenzione tariffale.